



CITTA DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

AREA ORGANIZZATIVA VII

SERVIZIO COMMERCIO

Prot.nr.51514

Monopoli, 30/10/2008

ORDINANZA NR. 316

OGGETTO: Integrazione ordinanza nr.209/2008. Apertura e chiusura dell'attività di vendita al dettaglio.

ILSINDACO

PREMESSO che con ordinanza nr.209 del 18/07/2008 si stabilivano gli orari di apertura e di chiusura di tutti gli esercizi commerciali e le relative deroghe per l'anno 2008;

DATO ATTO che con la citata ordinanza non si è concesso ad oggi alcuna deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei mesi non turistici per una domenica o festività ai sensi del comma 5 dell'art.18 delle L.R. nr.11/03 e s.m.i.;

DATO ATTO, pertanto, che, nel corso dell'anno solare 2008, è ancora possibile ai sensi del luogo normativo citato, consentire deroga all'obbligo di chiusura domenicale operativa per nr.4 giornate per il mese di novembre;

ATTESO che diversi commercianti dei diversi settori merceologici, riunitosi in delegazione hanno chiesto, all'Amministrazione Comunale, di derogare dalla chiusura domenicale del 9 – 16 – 23 e 30 novembre p.v. nonché di rendere flessibile, a richiesta dell'esercente, la giornata di chiusura infrasettimanale del giovedì con altra giornata, al fine di consentire la prestazione di un servizio adeguato ad ogni tipo di utenza e compatibile con le esigenze di organizzazione interna;

IN CONSIDERAZIONE del notevole flusso turistico tra le vie cittadine al fine di incentivare e rilanciare lo sviluppo dell'economia del territorio, favorendo la valorizzazione dei prodotti tipici della terra e del mare;

VISTO il decreto legislativo n° 114 del 31.03.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4 della legge 15/03/1997, n.59", in particolare gli artt. 11,12 e 13 per quanto concerne il commercio su aree private e l'art.28 – comma 12 per il commercio su aree pubbliche, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11 "Norme di disciplina del commercio" e sue modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11 e s.m.i. prevede la possibilità di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva sentite le associazioni di categoria;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, comma 2 bis L.R. nr.11/03 in seguito alla consultazione del 30/10/2008;

VISTO l'art.54, lett. "D", del D.P.R. 24.07.1977 n°616, contenente la delega ai Comuni della funzione amministrativa relativa alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

VISTO l'art.50, comma 7, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare, tra l'altro, gli orari dei pubblici servizi;

VISTO l'art.16 p.5 dello Statuto del Comune di Monopoli con il quale riconosce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

VISTO l'art. 18 della legge Regionale 24 luglio 2001, nr.18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Piano Comunale e Regolamento del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare nr.13 del 15/03/2004 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare e garantire ai turisti in visita alla città e alla cittadinanza, adeguati servizi, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore;

RAVVISATA la necessità di armonizzare l'apertura e la chiusura delle attività commerciali al dettaglio su tutto il territorio comunale al fine di incrementare la concorrenza tra gli esercenti ed incentivare una maggior offerta di servizi commerciali in una città, come la nostra, definita turistica e per l'effetto di aderire alla richiesta degli operatori commerciali;

DISPONE

Per le ragioni indicate in narrativa, di integrare l'ordinanza nr.209 del 17/08/2008, nel senso di autorizzare l'apertura facoltativa di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio nelle domeniche del 9 – 16 – 23 e 30 novembre p.v. nonché di rendere flessibile, a richiesta dell'esercente, la giornata di chiusura infrasettimanale del giovedì con altra giornata, al fine di consentire la prestazione di un servizio adeguato ad ogni tipo di utenza e compatibile con le esigenze di organizzazione interna.

Dispone, inoltre, che tutte le comunicazioni, pervenute prima della data odierna, inerenti il cambio della giornata di riposo infrasettimanale, abbiano comunque efficacia dalla data della sottoscrizione della presente ordinanza.

L'orario adottato e il giorno della chiusura infrasettimanale antimeridiana o pomeridiana deve essere reso noto al pubblico mediante esposizione di cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibile dall'esterno.

AVVISA

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al tribunale Amministrativo di Bari, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VII[^] Area Organizzativa.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, ed integra la precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio e inserita nel sito internet del Comune.

La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri organi di vigilanza.

Dalla Residenza Municipale, 30/10/2008

IL DIRIGENTE
AREA ORGANIZZATIVA VII
(Dott.Pietro D'AMICO)

IL SINDACO
(Ing.Emilo ROMANI)